

### **REGOLAMENTO ASSOCIATIVO INTERNO**

(art.  $19 - comma \ 11 - let. \ G - statuto sociale$ )

Ratificato dalla Assemblea degli associati il 23 marzo 2019

1

CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DEI COMUNI CHE INTENDONO ADERIRE - QUALIFICAZIONE PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE

"BORGO AUTENTICO D'ITALIA"





#### Titolo I

#### Art.1 - Caratteristiche soggettive dei Comuni che possono aderire all'Associazione

- 1. Ai sensi dell'art.7 dello statuto sociale possono aderire, a partire dal 1 aprile 2015, all'Associazione Borghi Autentici d'Italia, i Comuni con un massimo di 20.000 abitanti, nonché i borghi, le frazioni e/o agglomerati urbani situati in Comuni con oltre 20.000 abitanti che presentino le caratteristiche di cui al comma successivo.
- 2. In particolare le caratteristiche soggettive, sul piano amministrativo, fisico-urbanistico e sociale degli aderenti debbono osservare i seguenti criteri:
  - a) per il Comune: avere, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di adesione, un numero di abitanti non superiore a 20.000;
  - b) per la frazione o agglomerato urbano di un Comune: avere, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di adesione, un numero di abitanti non superiore a 5.000 e possedere una "denominazione" storico-amministrativa nonché una specifica delimitazione e classificazione urbanistica;
  - c) per comunità insediate in centri storici di Comuni con oltre 20.000 abitanti complessivi:
    - avere, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di adesione, un numero di abitanti non superiore a 5.000;
    - evidenziare, nello stesso centro storico, la presenza di una comunità organizzata e definita anche attraverso la presenza e l'attività di Associazioni di base, formate da cittadini residenti, che sviluppano attività di coesione identitaria e di valorizzazione sociale, culturale ed economica nel contesto del centro storico stesso.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) del presente comma sono descritte e giustificate da apposita relazione, accompagnate anche con documenti illustrativi, che forma parte integrante della domanda di adesione della Amministrazione comunale del Comune capoluogo.

- 3. La domanda di adesione alla Associazione, nei casi di cui al precedente comma, è sempre preliminare all'atto deliberativo di adesione formale assunto dagli organismi statutari preposti dell'Ente che potrà essere adottata conseguentemente ad una specifica accettazione da parte dell'Ufficio di Presidenza BAI.
- 4. L'Ufficio di Presidenza BAI accerta le condizioni e le caratteristiche dei Comuni, dei borghi, delle frazioni e degli agglomerati di cui ai commi 1e 2 e delibera in merito alla accettazione della domanda di adesione.
- 5. L'Ufficio di Presidenza BAI può valutare e derogare in merito alla accettazione della domanda di adesione quando:
  - a) il Comune, pur avendo un numero di abitanti superiore a 20.000 ed inferiore a 30.000, presenta caratteristiche storico identitarie rilevanti e la presenza di una comunità identitariamente definita che ne specifichi la riconoscibilità e le qualità sociali ed economiche tradizionalmente tipiche di un borgo;
  - b) la frazione e l'agglomerato urbano presentino una evidente indipendenza e autonomia territoriale dal Comune capoluogo.
- 6. Nei casi di adesione di entità urbane e comunitarie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le stesse sono registrate nel "libro degli associati" dell'Associazione e come tali rappresentate negli strumenti





di comunicazione di BAI; mentre il Comune risulterà, negli atti amministrativi, solo come Ente contributore.

#### Art. 2 – Principi che giustificano la denominazione "Borgo Autentico d'Italia"

- 1. Ogni Comune o altro Ente pubblico territoriale (Unione di Comuni, Consorzio o Associazione di Comuni) che aderiscono all'Associazione Borghi Autentici d'Italia, contestualmente all'atto di adesione recepiscono, condividendoli, i contenuti e le prospettive strategiche del "Manifesto dei Borghi Autentici". Tale condivisione conferisce alla partecipazione a BAI, un significato cruciale e fondamentale, poiché tali Enti, così facendo, condividono una visione strategica basata sull'obiettivo globale di impegnarsi per promuovere e realizzare iniziative ed interventi capaci di generare qualità nel contesto urbano, territoriale e ambientale locale e, nel contempo, per migliorare la qualità di vita delle loro comunità.
- 2. È interesse della Associazione a che la denominazione "Borgo Autentico d'Italia" abbia una riconoscibilità e distintività pubblica, affinché i territori, le comunità e i loro Enti di governo, partecipanti alla rete nazionale, siano percepiti e considerati realtà che esprimono un desiderio di cambiamento e una prospettiva strategica di miglioramento, e quindi capaci di promuovere lo sviluppo locale e generare migliore qualità di vita per i loro cittadini.
- 3. La denominazione "Borgo Autentico d'Italia", infine, deve costituire l'occasione, per gli Enti territoriali associati, per incrementare la loro "reputazione" sociale e pubblica, interna ed esterna al proprio contesto territoriale, allo scopo di affermare la volontà e l'impegno politico amministrativo volto a perseguire un modello di governance moderna ed innovativa che metta al centro del suo agire il benessere della "persona".

## Art. 3 – Modalità per il conseguimento o per il mantenimento della denominazione "Borgo Autentico d'Italia"

- 1. I Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi, le Associazioni di Comuni o Parchi Enti aree protette di carattere regionale o nazionale associati all'Associazione al 31 marzo 2015, ovvero gli stessi Enti pubblici che aderiranno all'Associazione successivamente al 31 marzo 2015, sono tenuti ad osservare specifiche modalità, per il conseguimento o per il mantenimento della denominazione "Borgo Autentico d'Italia".
- 2. La modalità prevista è la seguente:
  - dimostrazione della presenza di requisiti, ovvero assunzione dell'impegno ad acquisire requisiti di base in grado di definire la cogenza di un contesto politico amministrativo e strategico coerenti e pertinenti con il "Manifesto dei Borghi Autentici";

# Art. 4 – Dimostrazione della presenza di requisiti, ovvero assunzione dell'impegno ad acquisire requisiti di base rispetto al "Manifesto dei Borghi Autentici"

 I Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi, σ le Associazioni di Comuni o Parchi - Enti aree protette di carattere regionale o nazionale associati all'Associazione al 31 marzo 2015, devono certificare all'Associazione stessa il possesso, ovvero dovranno dichiarare l'assunzione dell'impegno a conseguire i requisiti di base descritti nella Tavola "A" allegata al presente regolamento.



- 2. I Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi le Associazioni di Comuni o Parchi Enti aree protette di carattere regionale o nazionale che aderiranno all'Associazione successivamente al 31 marzo 2015, nell'ambito dell'atto amministrativo di adesione associativa, dovranno certificare il possesso, ovvero dovranno dichiarare l'assunzione dell'impegno a conseguire i requisiti di base descritti nella Tavola "A " allegata al presente regolamento.
- 3. Nella Tavola "A" allegata, per ogni requisito fatto oggetto di impegno "a conseguire", sono fissati i termini temporali per il conseguimento stesso, ovvero l'Ente fissa i tempi nei limiti massimi previsti dalla tavola stessa.
- 4. L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione sulla base di comprovate cause di forza maggiore esterne ed indipendenti dalla volontà dell'associato, previa motivata richiesta, potrà concedere una proroga dei termini, fino ad un limite di un anno, per il conseguimento del requisito di cui trattasi.
- 5. Ai sensi dell'art.24 comma 8 dello Statuto Sociale, il Comitato Etico Nazionale avrà il compito, a partire dall'anno 2015, di monitorare annualmente il possesso e il mantenimento ovvero lo stato di attuazione dell'impegno a "conseguire" dei requisiti di cui alla Tavola "A " con verifica generale di metà periodo, ovvero ogni tre anni, e nel merito relazionerà all'assemblea annuale degli associati.
- 6. Gli Enti associati che risultano inadempienti rispetto agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, con atto dell'Ufficio di Presidenza, saranno sottoposti a procedura di "messa in mora" e, in caso di reiterata inadempienza, saranno esclusi dal libro degli associati ai sensi della lettera B - comma 1 dell'art. 10 dello Statuto Sociale.

#### Titolo II

(4)

### ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI DA PARTE DEGLI ASSOCIATI

#### Art. 5 – Regolarizzazione della quota Associativa Annuale

- 1. Ai sensi del comma 1 art. 12 dello Statuto Sociale, ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ogni anno per il medesimo anno di riferimento.
- 2. La quota associativa annuale dovuta all'Associazione Borghi Autentici d'Italia costituisce, a norma di legge e di statuto, per l'Ente, una spesa corrente, ripetitiva e annuale da prevedersi in bilancio con criterio pluriennale, per cui, di norma, tale spesa, non andrebbe inserita, ogni anno, nel bilancio preventivo da approvare.
- 3. Il socio inadempiente rispetto alla scadenza di cui al precedente comma 1, viene dall'Associazione sollecitato per iscritto o mediante PEC per due volte fino alla data del 30 Giugno. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione può procedere alla "messa in mora" dell'associato inadempiente e, in caso di reiterato inadempimento, autorizzare il servizio legale dell'Associazione a procedere con il recupero del credito.
- 4. Nel caso di conclamata e reiterata inadempienza da parte dell'associato, ed eseguite senza efficacia le procedure di cui al comma 3 precedente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto Sociale, ovvero l'associato inadempiente viene escluso dal libro degli associati della Associazione.

#### Art.-6 – Gestione finanziaria dei servizi associativi straordinari

1. L'Associazione partecipa alla concezione, progettazione e gestione tecnica-operativa di progetti di natura comunitaria, nazionale, regionale, provinciale o locale quando invitata dagli associati.





- L'Associazione, altresì, promuove lo sviluppo e l'attuazione di progetti della stessa natura a favore di associati con propria titolarità amministrativa e tecnica.
- 2. A fronte delle attività e degli interventi di cui al precedente comma, l'Associazione organizza ed attiva competenze, tecnologie e risorse organizzative, avendo come scopo l'obiettivo di supportare al meglio gli associati e di concorrere al raggiungimento efficace degli obiettivi prefissati. L'approccio perseguito dall'Associazione non è condizionato da criteri di profitto ma, bensì, dall'esigenza di assicurare la copertura integrale dei costi. In tale contesto, gli associati partecipanti ad ogni progetto o iniziativa, assicurano un contributo associativo straordinario da erogare, sulla base di specifici atti o convenzioni coerenti con le vigenti normative, all'Associazione stessa.
- 3. Tutte le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, rientrano, in base alla nomenclatura di bilancio e alla contabilità associativa, nei capitoli dell'attivo e del passivo, denominati "Parco Progetti". I proventi derivanti dai contributi associativi straordinari sono documentati con note di debito regolari e rispettano le norme sulla tracciabilità bancaria. In questo senso non sono ammesse modalità di entrata finanziaria diverse dal bonifico bancario.
- 4. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi associativi straordinari riferiti a progetti o iniziative a favore dell'Associazione, sono proposti dal Segretario Generale e condivisi dagli associati partecipanti e conseguentemente sanciti in atti regolari quali: convenzioni, delibere assunte dall'associato e altre forme di accordo trasparenti e consentite dalla legge.
- 5. Di norma il contributo associativo straordinario dovuto all'Associazione, viene liquidato dall'associato alla stessa sulla base di modalità e tempi fissati nella convenzione, delibera o atto analogo. La liquidazione può essere effettuata in unica soluzione oppure in più rate.
- 6. L'Ente associato partecipante al progetto o all'iniziativa è tenuto a liquidare gli importi fissati nell'atto di cui ai precedenti commi 4 e 5, nei tempi stabiliti e comunque non oltre 60 giorni dalla data concordata, nel rispetto delle norme generali di pagamento dei fornitori, da parte della Pubblica Amministrazione, stabilite a livello europeo.
- 7. Qualora l'Ente associato ritenga di non procedere al versamento di parte o del totale del contributo associativo straordinario a favore dell'Associazione, in conseguenza dei fatti o motivazioni quali ad esempio non esaustivo: negligenza, incompletezza o irregolarità nell'esecuzione del servizio associativo, ha l'obbligo di proporre esposto motivato e circostanziato, ai sensi del comma 3 dell'art.10 e dell'art.28 dello statuto, al Comitato Etico Nazionale, il quale giudicherà nel merito sancendo le eventuali responsabilità della Associazione e quindi formulando un lodo finale per la risoluzione della controversia.
- 8. L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione, constatato che l'Ente associato, nonostante i solleciti eseguiti e in evidente condizione di reiterata inadempienza, può incaricare il servizio legale dell'Associazione a promuovere una procedura di recupero del credito e, ai sensi dell'art.10 dello statuto, determinare l'esclusione dell'Ente associato stesso dal libro degli associati dall'Associazione, fatto salvo il mantenimento dell'eventuale azione di recupero crediti in corso.

#### Titolo III

#### NORME GENERALI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

#### Art. 7 – Disciplina dei rimborsi spesa

1. L'Associazione, nelle forme consentite dalla legge, riconosce ai componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Etico Nazionale, del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, ai collaboratori della





Segreteria Tecnica nazionale, ai componenti delle Delegazioni BAI regionali, nonché agli esperti o altri soggetti fornitori di servizi, il rimborso spese per le missioni rientranti nell'ambito delle attività associative oppure per le attività tecniche, organizzative svolte a favore dell'Associazione.

- 2. Di norma le spese per trasferte e missioni di carattere associativo, ricomprendono: una quota di rimborso kilometrico per l'uso d'auto propria, titoli di viaggio per aerei, treni, traghetti, bus, parcheggio, taxi, ricevute per consumo pasti e per pernottamenti con trattamento b&b e ogni altro costo strettamente necessario e legato al trasferimento e soggiorno nel luogo di attività.
- 3. Sono esclusi dal rimborso spese i costi incongruenti e non pertinenti che non rientrano nelle caratteristiche delle attività strettamente necessarie per compiere il viaggio ed usufruire del soggiorno. L'Associazione non riconosce costi che potrebbero determinare utilità aggiuntive dirette o indirette di natura finanziaria al titolare del rimborso spese.
- 4. Tutti i costi di missione devono essere evidenziati in apposito piè di lista e, salvo i rimborsi del kilometraggio con auto propria, lo stesso deve essere corredato dal giustificativo in versione originale o copia scansionata.
- 5. L'Ufficio di Presidenza del'Associazione, su proposta del Segretario Generale, determina i criteri e le condizioni economiche dei rimborsi di cui al precedente comma 2, considerando indicatori generali o specifici anche rivenienti dalla situazione economica generale del Paese.
- 6. Il Segretario Generale dell'Associazione ha il compito di sorvegliare la corretta gestione dei rimborsi spese e di monitorarne la congruità e trasparenza.

#### Art. 8 – Amministrazione e contabilità associativa

- 1. L'Associazione, allo scopo di assicurare una gestione sana, trasparente ed efficace del proprio patrimonio, delle proprie entrate e uscite e quindi del proprio bilancio, organizza internamente, attraverso supporto software dedicato, un apposito controllo di gestione nel quale sono tracciati, registrati e specificati tutti i movimenti riguardanti le entrate e quelli inerenti le uscite. Ogni entrata è documentata da nota di debito rilasciata all'erogatore e ogni costo è documentato da fattura o altro documento contabile equivalente che attesti i dati del fornitore, la tipologia del costo e le condizioni della fornitura.
- 2. Ai fini della correttezza e della trasparenza delle forniture, l'Associazione si avvale, ai sensi della legge sugli appalti pubblici, per i servizi, dell'Albo dei Fornitori che ha carattere pubblico e aperto a tutti i soggetti previsti da apposito avviso emanato, anche per l'aggiornamento dell'Albo stesso, ogni due anni. Mentre per la fornitura dei beni e/o apparati tecnologici compie la propria scelta di acquisto in base ad una analisi comparativa fra almeno 3 preventivi.
- 3. I criteri di acquisizione di servizi, di beni o apparati tecnologici sono ispirati al principio dell'"offerta economicamente vantaggiosa", ovvero, in tale contesto, sono considerate prevalenti, il profilo professionale o tecnico-aziendale, la qualità e l'esperienza del fornitore e, in via secondaria, il carattere competitivo del prezzo.
- 4. L'Associazione, nell'ambito dell'affidamento di incarichi professionali e nel supportare con progetti ed iniziative locali gli associati, quando non lesivi dal giusto criterio generale delle pari opportunità, si adopera per valorizzare competenze professionali di giovani laureati avendo cura di considerare in modo adeguato le competenze locali del territorio interessato.





- 5. Tutti i pagamenti nonché tutti gli incassi sono eseguiti tramite accrediti e bonifici sui conti correnti istituzionali dell'Associazione. Ogni documentazione di tracciabilità bancaria è inclusa nei fascicoli contabili e in apposite cartelle file che vengono conservate negli archivi associativi.
- 6. In taluni casi e solo per piccole somme di natura economale, possono essere effettuati pagamenti per cassa previa autorizzazione del Segretario Generale.

#### Art. 9 - Controllo e revisione indipendente

- 1. Ai sensi degli art. 22 e 23 dello Statuto Sociale, l'Associazione ha istituito la funzione del Collegio dei Revisori oppure del Revisore Unico con compiti di controllo, sorveglianza e certificazione finale sulla corretta gestione economico-finanziaria e sulla attendibilità del bilancio.
- 2. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico effettuano il controllo amministrativo e finanziario sulla contabilità e sui conti dell'Associazione trimestralmente, avvalendosi del supporto del personale amministrativo dell'Associazione. Tale controllo di regolarità può essere disposto anche sulla base di un metodo a campione, ovvero attraverso l'analisi di tutta la filiera amministrativa e finanziaria di un gruppo di operazioni, conti e/o documenti.
- 3. Del controllo trimestrale, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico danno riscontro mediante apposito verbale che, in modo circostanziato, descrive l'attività svolta e gli elementi riscontrati. Tale verbale viene controfirmato dal personale di amministrazione, inviato per presa d'atto al Presidente e al Segretario Generale dell'Associazione e, quindi, conservato in apposito fascicolo fra gli atti associativi.
- 4. Nel caso in cui il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico nel corso dei controlli periodici, ravvisino errori, incongruenze, difformità o scorrettezze di tipo finanziario e amministrativo, devono darne riscontro in modo puntuale nel verbale e lo stesso inviarlo anche al Presidente del Comitato Etico Nazionale.
- 5. Nel corso dell'assemblea annuale degli associati, nell'ambito dell'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico relazionano circa la gestione amministrativa e finanziaria dell'anno precedente, informano sulla situazione contabile ed economica ed esprimono il loro parere indipendente circa la correttezza e trasparenza del bilancio. Copia della relazione sottoscritta e timbrata, forma parte integrante del fascicolo di bilancio o rendiconto consuntivo.
- 6. L'Associazione applica le disposizioni e normative di cui al Dlgs 231/2001, Dlgs 190/2012, Dgpr 679/2016 UE (ad integrazione della Dlgs 196/2003).

#### Titolo IV

#### NORME GENERALI

#### Art. 10 - Rinvio

- 1. Il presente regolamento associativo interno viene redatto ed adottato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ai sensi della let.g comma 11 dell'art. 19 e viene sottoposto a ratifica dell'Assemblea dei Soci ai sensi della let.c. del comma 1 dell'art. 17 dello Statuto Sociale.
- 2. Per quanto non espressamente previsto o contemplato nel presente regolamento associativo interno, si rinvia allo Statuto Sociale dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia e alle leggi vigenti in materia della Repubblica Italiana.